

ATTO N. 1245

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 472 del 23.4.2002)*

*“Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l’approvazione
del Piano Regionale.”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 22.5.2002*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 24.5.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REG.LE PER LA GESTIONE INTEGRATA E RAZIONALE DEI RIFIUTI E PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE. APPROVAZIONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23/04/2002 n. 472

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l'approvazione del Piano Regionale";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere, che si allega, espresso dal "Consiglio delle autonomie" in data 02.02.2001;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

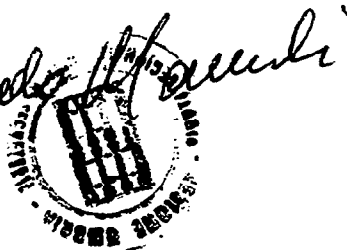
- 1) di approvare il disegno di legge, avente per oggetto "Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l'approvazione del Piano Regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di dare atto, ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97, che il 2° Piano propone la realizzazione di n.4 ATO:
 - ATO 1 Alta Valle del Tevere ed Eugubino-Gualdese, comprendente n.12 Comuni;
 - ATO 2 Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte, comprendente n.26 Comuni;
 - ATO 3 Folignate- Spolefino – Valnerina, comprendente n.21 Comuni;
 - ATO 4 Ternano – Orvietano, comprendente n.33 Comuni;
- 3) di indicare l'Assessore all'Ambiente quale rappresentante della Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l'approvazione del Piano Regionale"

RELAZIONE

La Regione Umbria, con la legge regionale 24 agosto 1987, n.44, procedette all'approvazione del "Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti", dando così attuazione alle disposizioni del D.P.R. 10.09.1982, n.915. Pur tra difficoltà e contraddizioni, grazie anche a tale piano, l'Umbria non è stata mai una Regione in "crisi di smaltimento" e, per certi versi, possiede già oggi un assetto organizzativo e di gestione dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 22/97 (cosiddetto decreto Ronchi).

Con sufficiente anticipo sulla scadenza del periodo di validità del Piano sopraindicato, fissato in dieci anni, la Giunta regionale ha attivato le procedure per la redazione di un secondo piano, finalizzato alla "gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti" (deliberazione n.5668, del 6 agosto 1996). L'emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha ampliato la valenza del nuovo piano regionale, che ora deve essere predisposto nelle forme e nei modi definiti all'articolo 22 del citato decreto.

Con la proposta del 2. Piano la Giunta Regionale intende indicare una "nuova frontiera nella gestione della materia dei rifiuti, orientando decisamente le scelte nella direzione dello "sviluppo sostenibile", consapevole che esistono tutte le condizioni per far evolvere ancora il sistema che si è andato sfruttando in questi anni. Dal punto di vista impiantistico l'Umbria è sostanzialmente in linea con quanto prevede il decreto Ronchi, mentre ancora debbono essere conseguiti altri risultati, altrettanto qualificanti, in tema di riduzione, recupero e raccolta differenziata dei rifiuti.

Per questi motivi la Giunta Regionale, mentre si accinge a presentare gli elaborati e il presente disegno di legge di approvazione del 2. Piano, intende ribadire con forza le scelte strategiche e gli obiettivi che dovranno essere conseguiti da tutta la Comunità Umbra;

1. riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità;
2. raccolta differenziata e riciclaggio dei materiali contenuti nei rifiuti;
3. produzione del compost di qualità mediante la utilizzazione della "frazione umida" presente nei rifiuti, raccolta in forma separata;
4. utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) per la produzione di energia.

La Giunta è altresì consapevole che il coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni sarà determinante per il conseguimento degli obiettivi e per affrontare insieme le scelte relative all'attuazione del Piano.

Un ruolo decisivo dovranno svolgerlo i Comuni all'interno dei quattro Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in cui si propone di organizzare la gestione complessiva dei rifiuti in Umbria (art.9).

Il compito della Conferenza dei sindaci (prevista dall'art.12) sarà quello di decidere comportamenti univoci per i comuni di ogni ATO in tema di tariffe e di raccolta differenziata.

Il Disegno di legge richiama e puntualizza le competenze proprie delle province e dei comuni anche alla luce della L.R. n.3/99.

Il Piano avrà una validità quinquennale e sono previste verifiche, la prima delle quali si effettuerà entro il 2° anno dall'approvazione.

La "verifica" dovrà evidenziare se le previsioni e gli obiettivi sono stati centrati ed, eventualmente, suggerire le modifiche più opportune.



Disegno di legge: Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l'approvazione del Piano Regionale

**TITOLO I
NORMA GENERALE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, al fine di assicurare la tutela dei singoli e della collettività, la salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale e in attuazione dei principi recati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, detta le norme per la gestione dei rifiuti. Essa promuove la diminuzione delle quantità prodotte e della loro pericolosità, la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di recuperare materiali riciclabili e riutilizzabili; stabilisce gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti; assicura l'adeguata pubblicità e favorisce la partecipazione dei cittadini alla fase attuativa delle scelte del piano regionale.

**TITOLO II
PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE
INTEGRATA E RAZIONALE DEI RIFIUTI**

**Art. 2
(Obiettivi e azioni)**

1. Il piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti persegue i seguenti obiettivi:

a) la razionale organizzazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la massima produttività della spesa in termini di contenimento, sia degli oneri a carico degli utenti che dei costi ambientali connessi;

b) il raggiungimento in ogni ambito territoriale ottimale dell'omogeneità del servizio offerto e della tariffa per gli utenti nella gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

c) la messa a sistema dei vari impianti presenti nel territorio regionale;



d) la riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità;

e) il riciclaggio dei materiali contenuti nei rifiuti e il riutilizzo dei beni usati;

f) la produzione di *compost* di qualità;

g) il recupero di energia dai rifiuti.

2. Le quantità di materiali destinabili al recupero di energia (termovalorizzazione) sono stabilite dalla Giunta Regionale. Tale decisione verrà adottata sentita la Commissione consiliare competente.

3. Il piano regionale, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico territoriale, è coordinato con il piano per la difesa e il corretto uso delle acque, il piano energetico e gli altri piani di settore attinenti.

Art. 3 **(Contenuti)**

1. Il piano regionale evidenzia:

a) i dati e le analisi dei fattori rilevanti ai fini della produzione e della gestione dei rifiuti;

b) i vincoli ambientali e territoriali e i criteri di scelta per la localizzazione degli impianti idonei a trattare le diverse tipologie di rifiuti;

c) le indicazioni e le prescrizioni per la gestione dei servizi e degli impianti;

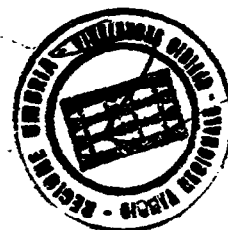
d) la stima dei costi di investimento e i criteri per determinare i costi di gestione.

2. Il piano regionale, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti, può essere articolato in fasi temporali diversificate.

Art. 4 **(Adozione e approvazione)**

1. Lo schema di piano regionale è preadottato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Conferenza partecipativa degli enti locali ai fini di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n.34.

2. La Giunta regionale, adotta il piano regionale e lo trasmette al Consiglio regionale per



l'approvazione nel rispetto dell'art. 6 della l.r. n. 34/1998.

Art. 5

(Validità, verifiche e adeguamento)

1. Il piano regionale ha validità quinquennale ed è soggetto a verifiche su iniziativa della Giunta regionale. La prima verifica è effettuata di norma entro il secondo anno dall'approvazione, la seconda entro il quarto anno.

2. La Giunta regionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 1, adegua il piano regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati;

3. Gli atti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'attuazione del piano regionale.

5. La vigenza del piano regionale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del nuovo piano.

TITOLO III

**COMPETENZE - MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2
MARZO 1999, N. 3**

Art. 6

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

Art. 7

(Competenze delle province)

Spettano alla provincia le funzioni ed i compiti di cui all'art. 66 della l.r. 3/1999, che è modificato come segue:

La provincia esercita le funzioni amministrative di cui alle lettere b), c), d), e), f) 1° comma dell'art. 20 del D.Lgs 22/1997 nonché quelle di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma dell'art. 19 del D.Lgs 22/1997 con le modalità ivi indicate.



Art. 8

(Competenze dei comuni)

1. Spettano ai comunali competenze di cui all'art.21 del D.Lgs 22/97.

2. I comuni inoltre nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 promuovono iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili. A tal fine i comuni individuano le modalità per incentivare la cooperazione dei cittadini ai fini della corretta gestione dei rifiuti, promuovendo anche l'attività informativo-educativa per il conseguimento degli obiettivi di piano regionale.

3. Per la realizzazione di quanto previsto nel comma 2 i comuni provvedono in particolare:

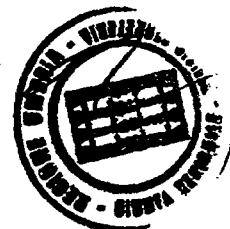
- a) a favorire l'introduzione di sistemi cauzionali, diretti ad incrementare la restituzione degli imballaggi e dei beni durevoli di uso domestico usati ai fornitori;
- b) introdurre meccanismi di incentivazione, ivi compresa la compensazione economica da valere sulla tariffa che i cittadini sono tenuti a corrispondere, commisurati alla collaborazione degli stessi nella raccolta differenziata e nel separato conferimento delle diverse frazioni alle stazioni ecologiche e mediante le altre forme di conferimento;
- c) introdurre meccanismi di incentivazione in favore degli uffici privati che conferiscono al pubblico servizio di raccolta o alle stazioni ecologiche la carta da destinare al riciclaggio mediante rigenerazione."

**TITOLO IV
AMBITI TERRITORIALI**

Art. 9

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai sensi del 1° comma dell'art.23 del D.Lgs 22/97 la dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti urbani e assimilati, definita Ambito territoriale ottimale (ATO), è quella stabilita dal piano regionale dei



rifiuti di cui all'art.2 della presente legge. All'interno di ciascun ATO è altresì assicurata la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani.

2. Ciascun ATO comprende il territorio di più comuni anche appartenenti a province diverse.

3. La Giunta regionale al fine di ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti e sulla base di specifici criteri ed indirizzi, favorisce forme di cooperazione tra più ATO, previo accordo delle conferenze dei Comitati dei sindaci interessati.

4. I comuni ricompresi in ciascun ATO approvano, sulla base dello schema tipo predisposto dalla regione ed allegato alla presente legge, la convenzione che regola i relativi tra gli stessi e l'ATO entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale di cui all'art.2 della presente legge.

5. L'ATO opera quando la convenzione è approvata da tutti i comuni, ovvero decorso il termine di cui al precedente comma 4, se approvata dai 2/3 dei comuni che rappresentino almeno il 50% della popolazione complessiva dell'ATO.

6. Qualora non si realizzino le condizioni di cui al precedente comma 5 per l'operatività dell'ATO, la provincia, previa diffida ai comuni, con la quale assegna un termine massimo di trenta giorni per l'approvazione della convenzioni, si sostituisce agli stessi e definisce la convenzione sentiti i sindaci dei comuni dell'ATO.

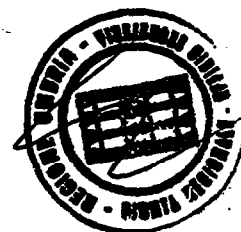
Art.10

(Competenza dell'ATO)

1. All'ATO compete assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani predisponendo il piano di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi e prescrizioni del D.Lgs 22/97 e nel rispetto di quanto disposto dal piano regionale di cui all'art.2 della presente legge.

2. All'ATO compete in particolare disporre le linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti e per la relativa verifica nonché definire gli obiettivi ed assicurare l'organizzazione della raccolta differenziata.

3. L'ATO, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ovvero per esigenze tecniche, può disporre che la gestione dei rifiuti, anche in



relazione a parti del ciclo integrato, sia effettuata al livello sub-ato purché sia superata ogni frammentazione antieconomica della gestione stessa.

4. All'ATO compete inoltre l'adozione di decisioni vincolanti per tutti i comuni dell'ATO intese ad assicurare l'omogeneità dei servizi di gestione dei rifiuti, dei costi degli stessi e delle conseguenti tariffe, sulla base delle indicazioni, dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla giunta regionale al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 11

(Accordi interregionali)

1. Qualora sia necessario procedere alla costituzione di ATO interregionali ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, la Regione provvede nell'ambito di apposito accordo di programma.

2. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché di quelli speciali assimilati o assimilabili agli urbani, provenienti da altre regioni è subordinato ad accordi di programma regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997.

Art. 12

(Conferenza dei sindaci)

1. In ciascun ATO di cui all'art. 9 è costituita la conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei comuni che ne fanno parte.

2. La conferenza dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni dell'ATO e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla stessa entro due mesi dal suo insediamento, sulla base dello schema tipo predisposto dalla regione ed allegato alla presente legge.

3. La conferenza dei sindaci assume tutte le decisioni di competenza dell'ATO di cui al presedente art.10 e può inoltre formulare proposte e valutazioni all'osservatorio regionale di cui all'art.15 per un'efficiente gestione dei rifiuti.

4. La conferenza dei sindaci nomina nel suo seno, nella seduta di insediamento, convocata dal sindaco del comune capofila a seguito dell'operatività dell'ATO di cui ai commi 4, 5, 6



dell'art.9 della presente legge e dallo stesso presieduta, il suo presidente.

5. Per la carica di presidente e per la partecipazione alla conferenza dei sindaci non possono essere previste indennità o gettoni di presenza.

6. L'ATO non ha personalità giuridica, opera sulla base della convenzione di cui al comma 4 dell'art.9 della presente legge, e il supporto tecnico ed amministrativo per il funzionamento della conferenza dei sindaci è assicurato, dal comune capofila individuato nella convenzione con i limiti e le modalità in esse definite.

TITOLO V RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 13 (Raccolta differenziata)

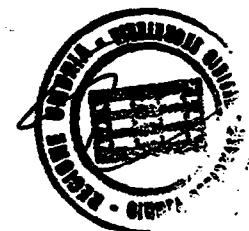
1. La metodologia preferenziale per il recupero delle singole frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani e assimilati, è la raccolta differenziata, da attivarsi privilegiando le forme domiciliari.

2. Per l'estensione della raccolta differenziata della carta e del riutilizzo di quella riciclata, le norme previste nella Legge regionale del 16 giugno 1998 n.21, si applicano anche alle province, ai comuni e alle comunità montane.

3. A norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 22/1997 in ogni ATO la quota di rifiuti urbani prelevata con raccolta differenziata deve raggiungere almeno le percentuali indicate dal piano regionale.

4. I livelli di raccolta differenziata indicati dal piano regionale debbono essere conseguiti in ogni singolo ATO, nonché in ciascuno dei comuni che ne fanno parte.

5. In caso di inadempienza, a partire dall'anno 2003, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è corrisposto, per i quantitativi mancanti al raggiungimento delle percentuali stabilite nel piano regionale, in misura pari a tre volte l'ammontare fissato dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30.



**TITOLO VI
IMBALLAGGI, RIFIUTI SPECIALI
SANITARI, RIFIUTI CIMITERIALI**

**Art. 14
(Imballaggi)**

1. I rifiuti di imballaggi provenienti da utenze domestiche sono conferiti al servizio pubblico, previa raccolta differenziata, insieme agli altri rifiuti urbani, per il recupero tecnologico e il riciclaggio. Nell'ATO è assicurata la gestione integrata dei rifiuti di imballaggi e dei rifiuti urbani e assimilabili.

2. La Regione promuove la stipula di accordi di programma quadro con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), finalizzati a fissare le modalità per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi.

3. In ogni singolo ATO, in coerenza con quanto previsto al comma precedente, sono stipulate "convenzioni operative" con i produttori e gli utilizzatori e per essi con i consorzi che li rappresentano, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni relative al rimborso ai titolari del servizio pubblico degli oneri sostenuti per la raccolta, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di imballaggi, come stabilito dagli articoli 38, comma 9, lett. b) e d), e 41, comma 2, lett. h), del d.lgs n. 22/1997.

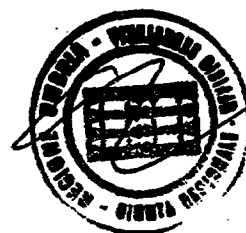
**Art. 15
(Rifiuti speciali sanitari e rifiuti cimiteriali)**

1. I rifiuti speciali sanitari e i rifiuti cimiteriali sono gestiti negli impianti individuati dal piano regionale secondo i criteri definiti dallo stesso e con le modalità specificate dal regolamento di cui all'art. 18.

**TITOLO VII
OSSERVATORIO REGIONALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Art. 16
(Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti)**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 65, comma 2, della l.r. n. 3/1999 è istituito, presso la



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Direzione regionale alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti.

2. L'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:

a) provvede, con riferimento ad ogni singolo ATO e comune, alla verifica e attestazione annuale delle quote percentuali di rifiuti prelevate mediante raccolta differenziata, per l'accertamento del raggiungimento dei livelli indicati nel piano regionale;

b) provvede alla verifica annuale delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di raccolta e gestione e della loro destinazione finale;

c) verifica lo stato di attuazione del piano regionale;

d) avanza proposte all'a Giunta regionale sulle modifiche e sugli aggiornamenti da apportare al piano regionale e, in generale, sulle materie inerenti la gestione dei rifiuti;

e) collabora con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. La costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 17 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato dei sindaci di cui all'art. 11 viene convocato dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 18 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

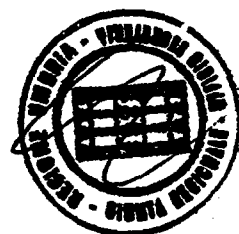
a) la legge regionale 24 agosto 1987, n. 44;



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) il regolamento regionale 24 agosto
1987, n 45.

fSAL2/fb
2002



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

LR 14.10.98 n. 34

Parere sulla proposta della Giunta Regionale concernente: 2° Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti

Si esprime parere favorevole sulla proposta di Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti e sul disegno di legge con le seguenti osservazioni e condizioni che costituiscono richieste di integrazioni e modifiche:

1. Il piano prende in considerazione i soli rifiuti urbani rimandando a successive fasi la definizione di criteri per la gestione dei rifiuti speciali anche se attualmente la maggior parte di questi ultimi (gli assimilabili) vengono smaltiti in impianti per rifiuti urbani. In conseguenza di ciò gli scenari proposti risultano parziali anche in relazione alla programmazione degli investimenti limitata ai primi 5 anni e le soluzioni potrebbero risultare inadatte per l'accentrarsi, in alcune aree, di attività di smaltimento e recupero, che potrebbero comportare, a seguito della aggiunta di rifiuti speciali, problemi ambientali ed organizzativi. Inoltre le proiezioni utilizzate partono dall'ipotesi di un incremento della produzione dei rifiuti dell'1,5% annuo, anche se la produzione di rifiuti urbani dal 1998 al 1999 è aumentata del 9,33% disattendendo le previsioni fatte dal modello regionale che prevedevano un incremento del solo 3,69%. Occorre quindi una riformulazione che tenga conto delle dinamiche reali e delle stesse previsioni del D.A.P. per ciò che concerne i dati della programmazione del P.L.L.
2. Da dati pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale si evince che nel 1999, in alcuni bacini della Regione, la raccolta differenziata è risultata inferiore al 5% e la media Regionale è stata di poco superiore al 12% disattendendo il valore previsto dal Decreto Ronchi - art.24 - (15% entro 1999 in ogni singolo ambito ottimale). Pertanto gli obiettivi di raccolta differenziata del 28% per il 2002 e del 53% per il 2006 in tutti i Comuni e per i 4 Ambiti ottimali pur auspicabili in linea di principio, risultano poco probabili e non opportunamente suffragati da valutazioni legate ai costi di gestione e non possono quindi che considerarsi tendenziali. Anche per questo aspetto occorre quindi una rimodulazione che, confermando la necessità di puntare sulla raccolta differenziata, sia più adeguata alla situazione reale. Si propone pertanto di prevedere una verifica di tali obiettivi alla scadenza appositamente prevista dal decreto Ronchi (35% nel 2003)

attivando un sistema di incentivi economici su base Comunale per tutte quelle realtà che si allineano a detti livelli. A tal fine l'importo annuo dell'ecotassa e di altri tributi del settore deve essere utilizzato per l'attuazione del Piano per la gestione integrata e razionale dei rifiuti ed in particolare per incentivare la raccolta differenziata e il miglioramento dei servizi.

3. Il Piano in esame pur prendendo in considerazione soltanto i rifiuti urbani, stabilisce criteri per l'individuazione delle zone e dei luoghi idonei e non idonei per la realizzazione di impianti anche per il recupero di rifiuti speciali. Così facendo impone condizioni su tipologie e quantitativi di rifiuti non oggetto di analisi. Si ritiene quindi che debbano essere definiti in maniera organica anche questi aspetti.
4. Nella definizione dei criteri per l'individuazione delle zone e dei luoghi idonei e non idonei per la realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti non sono presi in considerazione in maniera specifica elementi territoriali quali lo stato di inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti urbani in relazione anche all'attività preesistenti, con una valutazione complessiva di impatto ambientale. E' pertanto auspicabile un raccordo tra il Piano in oggetto ed i Piani regionali di risanamento delle acque e di risanamento della qualità dell'aria.
5. In relazione a quanto indicato nei punti precedenti, alla produzione Umbra di rifiuti urbani (434.245 tonnellate nel 1999), a dati previsionali attendibili di incremento dei rifiuti e della raccolta differenziata, alla percentuale di frazione secca prodotta e che sarà disponibile, risulta sottostimato il limite di 70.000 tonnellate/anno di ~~frazione secca~~ da sottoporre a termovalorizzazione per le oggettive esigenze regionali e per le dinamiche reali del settore. Pertanto considerando l'attuale dotazione degli impianti nella Regione, le tematiche di compatibilità ambientale e infrastrutturale potranno essere individuate anche altre soluzioni per lo smaltimento della frazione secca tramite termovalorizzazione in relazione a ciò si fa osservare che il piano non prevede la realizzazione di nuove discariche e pertanto andranno comunque definiti con certezza i tempi di attivazione delle soluzioni per la termovalorizzazione della frazione secca e vi dovrà essere il coinvolgimento delle Province e dei Comuni per ciò che concerne tutte le scelte inerenti il sistema.
6. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti ed in particolare quello della riduzione della produzione dei rifiuti, non sono previste forme di incentivazione che possano adeguatamente stimolare i produttori, con particolare riferimento alle attività di recupero per le quali è fondamentale una partecipazione volontaria. E' necessario quindi prevedere strumenti concreti

che portino al coinvolgimento dei cittadini e di tutte le categorie produttive, con adeguati finanziamenti.

7. In relazione alle istituzioni degli ambiti ottimali prevista dal D. Lgs. 22/97 - art.23, si fa osservare che dal Piano non si evincono elementi che permettono alle Province di attuare compiutamente quanto di loro competenza in materia di organizzazione e predisposizione dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti. Infatti a differenza dei Piani Regionali attuati in altre Regioni (Toscana, Piemonte, Marche) non vengono fissati criteri per la definizione dei singoli piani provinciali impedendo alla Province di svolgere adeguatamente i propri compiti istituzionali.
8. E' necessario prevedere con una più puntuale specificazione la possibilità di una collaborazione operativa fra gli A.T.O., al fine di consentire la razionalizzazione per l'utilizzazione degli impianti, per raggiungere le economie di scala e vantaggi tariffari individuando con precisione le discariche di servizio agli A.T.O. che rimarranno in esercizio.
9. E' necessaria la riformulazione dell'art.11 del Disegno di Legge che va predisposto tenendo conto dell'art.20 del Decreto Ronchi, il quale individua i compiti delle Amministrazioni Provinciali per quanto riguarda le attività di programmazione e di coordinamento e definendo un ruolo dei Comuni più rispettoso dell'autonomia degli stessi.
10. Fermo restando quanto indicato nel punto 8), la Regione dovrà attivarsi concretamente affinché i costi di smaltimento nei diversi A.T.O. siano impostati e determinati con criteri omogenei, per tendere alla parità di condizioni.

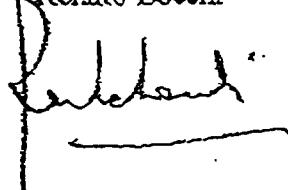
Il Segretario

Dott. Fausto Galilei



IL PRESIDENTE

Renato Locchi



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L.R. 14/10/98, n. 34

Verbale sommario della seduta del 2 febbraio 2001 (ore 9,00)

Sono presenti n. 20 Consiglieri sul totale di 35

Presiede il Presidente: Renato Locchi

Assiste il Segretario: Fausto Galilei

E' presente al Consiglio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'Assessore regionale all' Ambiente Dario Monelli.

La riunione viene aperta dal Presidente Renato Locchi che inizia la trattazione sul punto dell'ordine del giorno:

Parere sul 2° Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti"

Il Presidente Locchi comunica al Consiglio che sul tema all'ordine del giorno sono pervenute diverse osservazioni in particolare: dalla Provincia di Terni, dal Comune di Perugia, dal Comune di Terni, Fossato di Vico, San Venanzo, Magione e dal Presidente dell'ATO n.3 (vedi Allegati).

Prima di entrare nel merito del parere, il Presidente concede la parola all'Assessore Monelli che in maniera sommaria riassume i principi cardine del Piano, già precedentemente illustrati nel Consiglio del 18 gennaio 2001.

Sull'argomento sono intervenuti il Sindaco di Terni Paolo Raffaelli, il Presidente della Provincia di Terni Andrea Cavicchioli, il Sindaco di Todi Catiuscia Marini, il Sindaco di Cortigello del Lago Fiorenzo Primi, il Consigliere della Provincia di Perugia Lorenzo Delle Grotti, il Sindaco di Spoleto Massimo Brunini, il Sindaco di Marciano Gianfranco Chiacchieroni. In particolare il Sindaco di Montefalco Valentino Valentini formula specifica richiesta che i Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, poiché già fanno parte dell'A.T.O. n.3 - RISORSE IDRICHE, siano rassegnati a questo A.T.O. anche per i rifiuti a modificazione della proposta della Giunta Regionale che li include nell'A.T.O. n.1 - RIFIUTI.

Il Presidente Locchi fa presente che la richiesta di cui sopra è opportuno che sia inoltrata direttamente dai Comuni interessati, alla Giunta Regionale.

Conseguentemente il Presidente mette ai voti il punto all'ordine del giorno, in particolare "il parere sulla proposta della Giunta Regionale concernente: 2° Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti".

Il Consiglio delle Autonomie Locali all'unanimità

Esprime

Parere favorevole sulla proposta del Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti e sul disegno di legge allegato, con le tutte le osservazioni e condizioni che costituiscono richieste di integrazioni e modifiche, di cui allegato parere.

Il Presidente alle ore 14,00 dichiara esauriti i punti all' o. d. g. e pertanto scioglie la seduta del Consiglio.

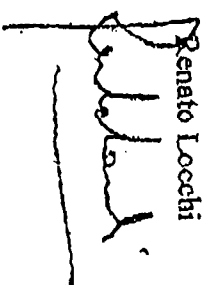
IL SEGRETARIO

Fausto Gattilei



IL PRESIDENTE

Renato Locchi





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 30331

Perugia 18 DIC. 2000

REGIONE UMBRIA Direz. Terr. e Infrastr.	
025092/A	19 DIC. 2000
Cat. 2	Cl. 13 Fasc. 3

Al Direttore alle
Politiche territoriali
Ing. Luciano Tortolioli
Sede

Oggetto: DDL: "Norme per la gestione integrata e razionale dei rifiuti e per l'approvazione del piano regionale".

Con riferimento alla Vostra nota del 3 novembre 2000, prot. n° 21769/A, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 12 dicembre u.s., ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Direzione Dott. Mario Valentini.

Il Comitato ha tuttavia espresso riserva sulla durata decennale del piano regionale, in particolare con riferimento al mancato coordinamento con la durata degli altri atti strumenti di pianificazione e di programmazione regionale.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegati: come nel testo

DF/sl
DDI Rifiuti parere.doc

Perugia, 22 MAG. 2002

Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE

